

CIRCOLARE n. 31.2020

A tutti i clienti

Loro sedi

Giussano, 02 ottobre 2020

NUOVI CODICI FE DAL 01.01.2021

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 99922 del 28.02.2020, ha pubblicato le nuove specifiche tecniche e i nuovi codici per fattura elettronica da utilizzare obbligatoriamente dal **01.01.2021**; dal 1° ottobre 2020 al 31 Dicembre 2020 sarà possibile utilizzarli in via facoltativa.

Tipo documento -TD

Modifiche apportate per differenziare le fatture emesse nelle diverse fattispecie previste (operazioni interne, intraUE o extraUE) e per individuare le autofatture emesse per autoconsumo o cessioni gratuite:

TD01 Fattura

TD02 Acconto/Anticipo su fattura

TD03 Acconto/Anticipo su parcella

TD04 Nota di Credito

TD05 Nota di Debito

TD06 Parcella

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)

TD21 Autofattura per splafonamento

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA

TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA

TD24 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)

TD25 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b) (in caso di triangolare interna, ossia in presenza di una cessione di beni effettuata dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del cedente).

TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)

TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Natura dell'operazione

In presenza di operazioni non soggette ad IVA e non imponibili sono previsti specifici codici al fine di individuare le diverse casistiche e evidenziare la motivazione per la quale non è applicata l'imposta.

N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972

N2.2 non soggette – altri casi

N3.1 non imponibili – esportazioni

N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie

N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino

N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento

N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4 – operazioni esenti da IVA

N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro

N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile

N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati

N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico

N6.9 inversione contabile – altri casi

N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)

Tipo ritenuta

Modifiche atte al fine di specificarne la "destinazione" per il contributo INPS, per Enasarco o altri:

RT01 Ritenuta persone fisiche

RT02 Ritenuta persone giuridiche

RT03 Contributo INPS

RT04 Contributo ENASARCO

RT05 Contributo ENPAM

RT06 Altro contributo previdenziale.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

